

gorie di cultura dei valori. In tal modo, la filosofia del diritto di Lask è una anticipazione, brillante e profonda, di una tematica che egli svilupperà più tardi nella sua "logica della filosofia", ma costituisce ancora oggi una via alternativa alle fumisterie ideologizzanti (nemmeno veramente ideologiche) della moralizzazione del diritto in base alle presunte tavole dei diritti. Così, anche Kantorowicz costituisce una lettura ancora oggi istruttiva, nonostante la distanza che ci separa dal metodo del neokantismo, rispetto al quale, del resto, lo stesso Lask si poneva con un qualche distacco che avrebbe anticipato, com'è noto, certi aspetti del pensiero di Heidegger.

Agostino Carrino

BARBARA GIOVANNA BELLO, *Dal margine al centro? I giovani tra diritto e pratiche sociali*, Modena, Mucchi, 2021, pp. 412.

«Affrontare criticamente il rapporto tra giovani, diritto e società significa interrogarsi su un'assenza», così si apre il recente libro di Barbara Giovanna Bello.

I cosiddetti *Youth Studies*, studi interdisciplinari dedicati ai giovani, conducono da tempo indagini volte a comprendere le molteplici transizioni che interessano la categoria, cercando d'individuare le strutture sociali e giuridiche che ostacolano la sperimentazione della fase della gioventù.

Ad oggi le importanti riflessioni sviluppate nel campo di questi studi interdisciplinari, sorti negli anni Settanta del secolo scorso - in prevalenza nel cosiddetto "Nord Globale" (Stati Uniti, Australia e buona parte dei Paesi europei) (cfr. 39-58), rappresentano un solido punto d'inizio ma di certo non un punto d'approdo per tematizzare le complesse relazioni tra giovani, diritto e diritti.

L'elemento che contraddistingue la condizione delle persone riconducibili a questa categoria è certamente l'*età*, e le caratteristiche legate a questo profilo, si riflettono inevitabilmente sul piano giuridico, sociale ed economico.

L'Autrice in apertura precisa che per 'giovani' intende tutti i soggetti maggiorenni, non rientranti nella categoria di 'bambino' la quale, secondo la definizione contenuta nella Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre 1989, si estende fino al compimento del diciottesimo anno di età (13).

Bello conduce con le sue argomentazioni in un percorso articolato: a partire dall'analisi delle più importanti Convenzioni e dei più significativi documenti internazionali e sovranazionali espressamente dedicati alla categoria dei giovani, adottati da organizzazioni internazionali ed europee, vale a dire le Nazioni Unite (ONU), il Consiglio d'Europa (CdE) e l'Unione Europea (UE), s'interroga sullo spazio decisionale e di ascolto a loro garantito, "scontrandosi" con diverse criticità e vuoti normativi.

Il primo capitolo del libro (23-104) è dedicato ad un'analisi di matrice giusfilosofica e sociologica-giuridica della categoria 'età'. Per molto tem-

po, infatti, il soggetto di diritto è stato considerato come tale solamente se adulto. A tal proposito si pensi alle Dichiarazioni di fine Settecento: anche se sembrano fare riferimento a un modello di soggetto umano in apparenza neutrale ci si confronta, come hanno messo in luce ormai da tempo le teorie critiche del diritto, con un modello profondamente condizionato dall'appartenenza a una certa classe sociale, a un certo genere, a una certa fascia d'età. L'Autrice osserva che, nonostante questa evidenza, l'età come fattore di discriminazione è stata considerata per lungo tempo una «under-theorised area» come comprovato dall'esiguità dei contributi in materia all'interno della ricca letteratura sul diritto antidiscriminatorio (32). Nelle pagine a seguire, si restituisce con grande efficacia il percorso d'indagine e di ricerca seguito da studiosi e studiosi, per lo più afferenti alla corrente dei c.d. *Youth Studies*, nel cercare di definire e studiare i giovani nel mondo che cambia, nella società che muta.

L'Autrice propone così un nuovo progetto di “critica giovanile”, definito dalla stessa *sui generis* per molti aspetti (68): esso è da intendersi come un primo passo verso un dibattito interdisciplinare sulle relazioni tra giovani e diritto, nonché sul ruolo rivestito dal diritto sia nel generare nuove forme di marginalizzazione e diseguaglianza sia nel dare risposte efficaci ai bisogni specifici dei singoli.

Nel secondo capitolo (105-138) Bello evidenzia la policentralità giuridica e le molteplici interconnessioni esistenti tra le norme giuridiche e sociali, sempre più evidenti nella storia recente: si tratta di elementi che influenzano profondamente la sperimentazione del periodo di gioventù di ragazze e ragazzi nella società contemporanea. Conseguenza diretta di ciò è la moltiplicazione dei centri decisionali e la proliferazione di disposizioni normative di fonte e grado differenti, che hanno fatto venire meno la centralità degli Stati nazionali, generando disordine e spazi d'ombra (p. 106).

Al centro della ricerca condotta dall'Autrice vi sono, in particolare, gli interventi e gli strumenti adottati dall'ONU, dal CdE e dall'UE, importanti organizzazioni ove sempre più numerosi sono gli apparati burocratici che si occupano della gioventù. Questi adottano, da ormai molto tempo, testi e documenti non vincolanti (c.d. di *soft law*) dedicati alla tutela e alla promozione della categoria dei giovani (119), capaci, spesso, di anticipare le politiche statali nazionali. La promozione di «[...] meccanismi di codecisione e dialogo strutturato, sembrano davvero riservare ai giovani un “posto” fondamentale» (119).

Ad oggi però, nonostante gli importanti sforzi compiuti, quanto previsto “sulla carta” spesso fatica a trovare un riscontro effettivo nella prassi.

L'Autrice, nel terzo capitolo (139-158), si sofferma su una questione centrale, quella definitoria: «La gioventù, ancora oggi, è considerata una categoria giuridica priva di definizione» (139). La proposta di Bello di una “critica giovanile” discende *in primis* da questo assunto: vi è la necessità di nominare e di definire, tra una pluralità d'istanze giuridiche e socia-

li, i giovani come soggetti di diritto al centro di una strutturata riflessione giuridica (140). Le soluzioni proposte sino ad ora, sia dalle fonti di diritto vincolanti, internazionali e sovranazionali, che da quelle non vincolanti, risultano essere lacunose e ricche di criticità, più o meno evidenti. Per Bello è, infatti, sempre più urgente, in una prospettiva giusfilosofica, mettere in discussione il formalismo, l'astrattezza, e la neutralità (solo apparente) delle teorie "classiche" del diritto, svelando così il reale funzionamento di norme apparentemente neutre a beneficio di un soggetto ben preciso, a svantaggio degli "altri". In questa prospettiva il primo interrogativo da porsi è: il giovane è tale rispetto a chi?

Da tempo i giovani appaiono al centro di un processo di de-marginalizzazione attraverso la c.d. *soft law*, la quale non sembra esprimere un' incisiva persuasività nell'orientare decisori politici e giudici, a vari livelli, e a riconoscere i giovani quali soggetti di diritto, caratterizzati da specifiche necessità e plurime istanze giuridiche e sociali, derivanti dai mutati contesti socio-economici in cui sperimentano la fase della loro gioventù. La complessa e articolata disciplina normativa a loro, direttamente e indirettamente, riferita rischia di non essere efficace e tutelante: le disegualianze si fanno sempre più nette ed incisive, e l'attenzione ai bisogni del singolo sembra, sul piano concreto, venire meno.

L'Autrice, nel quarto capitolo del suo lavoro (159-208), restituisce al lettore importanti riflessioni legate alla dimensione della partecipazione dei giovani: ristretti e incerti sono gli spazi di partecipazione a loro assicurati, spesso in ragione dell'eccessiva discrezionalità riconosciuta ai decisori nazionali (179). Senza un'implementazione di tale dimensione, intesa come spazio di cittadinanza attiva, non può essere garantito loro un pieno esercizio di diritti e doveri nella società. Dalla fine del primo decennio degli anni Duemila, l'Unione Europea sta tentando, con strumenti forse ancora troppo poco incisivi, di costruire un dialogo strutturato con i giovani, prevedendo diversi "gradi" di partecipazione e ascolto. L'Autrice riporta nel testo, a tal riguardo, diverse esperienze, progettualità, linee guida e prospettive d'intervento di importanti organizzazioni, che dichiarano di voler coinvolgere sempre più i giovani nei processi decisionali (188 ss.).

In una prospettiva d'analisi critica, il primo interrogativo da porsi è: *i giovani sono considerati o sono codecisori?* (195). Bello mostra chiaramente i principali limiti legati ai criteri selettivi adottati sino ad oggi, spesso così serrati da divenire escludenti, specialmente per alcuni di loro: i più vulnerabili. La prospettiva verso la quale è importante orientare la ricerca, il dibattito e le azioni-diviene pertanto quella del «non lasciare nessuno indietro» (209).

Le riflessioni della studiosa rendono evidente come sia sempre più urgente porre al centro del dibattito pubblico contemporaneo la condizione dei giovani, in qualità di nuovi soggetti di diritto, per poter assicurare

loro una centralità nel sistema socio-politico e un futuro migliore, nel pieno rispetto dei loro diritti umani fondamentali.

Valorizzare le differenze dei giovani rispetto ad altri soggetti, da un lato, e le diversità tra giovani stessi, dall'altro, in una prospettiva di inclusione della pluralità, è per Bello il primo passo da compiere per dar spazio e voce ai singoli soggetti accomunati dall'esperienza della medesima fase di vita (cfr. 210).

Il quinto capitolo (209-306) dal titolo particolarmente evocativo: «*La soggettività dei giovani: punti di partenza e di approdo*», tratta dei giovani intesi non solo in senso "universale" ma anche dei giovani "specifici", così definiti dall'Autrice stessa (284). Negli ultimi anni, specialmente nei documenti di *soft law* del CdE, si è assistito ad un processo di specificazione dei diritti dei soggetti giovani, in relazione alla "categoria" di appartenenza, più o meno svantaggiata, che li accomuna: si parla infatti di 'giovani di quartieri svantaggiati', per passare ai 'giovani rifugiati', ai 'giovani rom' e infine ai cosiddetti 'giovani NEET', ragazze e ragazzi che non risultano impegnati in nessuna esperienza formativa e occupazionale (categoria eterogenea, quest'ultima, che spesso richiede un'incursione al di fuori dei documenti adottati nell'area gioventù: 284). Tra i giovani, troviamo poi un gruppo di soggetti che conosce una significativa vulnerabilità multi-livello: 'i minori stranieri non accompagnati'. Oltre, al profilo legato all'età, la discussione giusfilosofica contemporanea è infatti sempre più orientata verso questioni legate ai fenomeni migratori, realtà sociale e giuridica imprescindibile ai giorni nostri, che segna a fondo la struttura e le dinamiche interne degli ordinamenti. L'Autrice cita in merito alcune progettualità virtuose, dedicate ai minori o meglio ai "giovani" migranti, e tra queste ricorda per esempio "WelcHome", virtuosa esperienza di progetto promossa dal Comune di Modena e dal Terzo settore modenese, dedicata all'accoglienza in famiglia di minori non accompagnati (295).

Il sesto e ultimo capitolo (307-341) del ricchissimo lavoro di Bello - che costituisce di fatto la prima ricognizione in termini di *youth studies* nell'ambito della filosofia del diritto italiana - è dedicato all'accesso dei giovani ai diritti, analizzando in prima battuta i diritti fondamentali loro spettanti, per passare poi ad una riflessione sulle potenzialità e criticità degli attuali strumenti giuridici di natura vincolante, osservando contestualmente i moti oscillatori e poco costanti della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (332-341).

L'opera si conclude con una proposta innovativa e certamente non priva di audacia: una "Convenzione internazionale sui diritti dei giovani", che potrebbe assicurare loro maggiore autonomia e uguaglianza su un piano non solo formale ma soprattutto sostanziale. Come precisato dall'Autrice, il diritto vincolante è certamente uno strumento imperfetto ma offre maggiori opportunità di giustizia sociale, rispetto a documenti di *soft law* (362). Per Bello, questa sarebbe la sfida da cogliere, costruendo un percorso che garantisca ai giovani l'esercizio e il godimento dei diritti loro spettanti, nel pieno rispetto e nella massima tutela delle loro differenze.

L'Autrice promuove con questo suo lavoro una riflessione critica volta a permettere ai soggetti non paradigmatici del diritto di affermarsi come soggetti politici e giuridici, tenendo conto delle specifiche istanze dei singoli, legate ai loro vissuti.

A causa della pandemia, le disuguaglianze e le distanze preesistenti sono divenute ancora più nette, e se ne sono generate di nuove. Oggi più che mai è dunque importante portare i giovani e i loro bisogni – mutuando, come suggerisce l'autrice, le celebri parole di bell hooks – «dai margini al centro» (78) al fine di costruire progettualità che lascino spazio alle loro voci, affinché la riflessione teorica non percorra una strada a sé stante, lontana dalle pratiche sociali e dalla realtà empirica che li riguardano.

Benedetta Rossi

H.-J. BLANKE, S. MAGIERA, J.-C. PIELOW, A. WEBER (Hrsg.), *Verfassungsentwicklungen im Vergleich. Italien 1947 – Deutschland 1949 – Spanien 1978*, Berlin, Duncker & Humblot, 2021, pp. 390.

Tre costituzioni a confronto, due entrate in vigore quasi contemporaneamente, un'altra molti anni dopo, ma tutte alle prese, come appare dai contributi ad un convegno sul tema raccolti in questo volume, con il rapporto, sempre più problematico, con il potere dell'interprete della norma, ovvero con il giudice costituzionale. Le evoluzioni costituzionali, infatti, non dipendono tanto dalle modificazioni subite, che pure ci sono state, per vari aspetti o questioni, per scelte endogene della politica, ma dal rapporto con l'Unione europea.

Su queste dinamiche si soffermano i vari contributi, sostanzialmente tutti attenti, direttamente o indirettamente, alla questione dei diritti fondamentali, al rapporto con l'amministrazione e alle questioni della finanza pubblica. Il tutto, naturalmente, sulla premessa che tutte queste costituzioni presuppongono uno Stato "aperto", dimensione a mio avviso troppo a lungo data per scontata senza poter fare i conti con le conseguenze, non irrilevanti per la democrazia, quella praticata e teoricamente fondata sulla "sovranità popolare", non solo quella propagandata e di regola identificata con i cosiddetti "diritti", ridotti ormai quasi solo ai diritti di "genere".

Il giudizio sui contributi dipende ovviamente dall'angolo visuale che si sceglie; a me, personalmente, pare eccessivamente sbilanciato sul lato della coerenza e della razionalità interna alle leggi fondamentali, le cui evoluzioni non sembrano mai poter mettere in discussione premesse date da quasi tutti gli autori per intoccabili, specialmente nella misura in cui le costituzioni nazionali sono in grado di adeguarsi alla normativa europea, da un lato, e alla giurisprudenza sovranazionale, sia della Corte di giustizia sia della Corte di Strasburgo.

Agostino Carrino